

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-3328 del 14/09/2016
Oggetto	CONCESSIONE DI DERIVAZIONE ACQUE SUPERFICIALI FIUME RUBICONE COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE (FC) LOCALITA' RIBANO CON SUBENTRO DITTA: MARGHERITA CANDUCCI USO: IRRIGUO PRAT. FCPPA3693
Proposta	n. PDET-AMB-2016-3402 del 14/09/2016
Struttura adottante	Area Coordinamento Rilascio Concessioni
Dirigente adottante	GIUSEPPE BAGNI

Questo giorno quattordici SETTEMBRE 2016 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Coordinamento Rilascio Concessioni, GIUSEPPE BAGNI, determina quanto segue.

**Arpae**

**Area Coordinamento Rilascio Concessioni**

---

OGGETTO: CONCESSIONE DI DERIVAZIONE ACQUE SUPERFICIALI FIUME RUBICONE  
COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE (FC) LOCALITA' RIBANO CON  
SUBENTRO  
DITTA: MARGHERITA CANDUCCI  
USO: IRRIGUO  
**PROC. FCPPA3693**

**IL DIRIGENTE**

VISTI:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/95, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni" e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpae sulle funzioni assegnate ai sensi della L.R. 13/2015;
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 testo unico in materia di acque e impianti elettrici;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m. e i. contenente le disposizioni di legge in materia ambientale;
- il Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41 che disciplina i procedimenti di rilascio di concessione di acqua pubblica;
- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna concernenti il valore e l'aggiornamento dei canoni di concessione, delle spese di istruttoria, ridefinizione di varie tipologie di utilizzo per i procedimenti afferenti le concessioni di derivazione di acqua pubblica: DGR 27 giugno 2001 n. 1225, DGR 15 aprile 2002 n. 609, DGR 07 luglio 2003 n. 1325, DGR 01 agosto 2005 n. 1274, DGR 29 dicembre 2005 n. 2242, DGR 29 dicembre 2006 n. 1994, DGR 22 dicembre 2008 n. 2326, DGR 09 dicembre 2011 n. 1985, DGR 2 febbraio 2015 n. 65, DGR 29 ottobre 2015;

- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005 n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque;
- la deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 787 del 09/06/2014 avente per oggetto "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione di acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico Art. 21 R.R. 41/2001";
- la Legge Regionale 30 aprile 2015 n. 2 e in particolare l'art. 8 "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1622/2015 "Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015".

VISTA:

- l'autorizzazione a titolo provvisorio al prelievo superficiale rilasciata con determinazione del Responsabile del Servizio n. 7857 del 06/08/2001 al sig. Canducci Benito CF: CNDBNT56H201472D afferita al prelievo dal fiume Rubicone pratica DAP. 629 ora SISTEB FCPPA3693;
- la successiva domanda di concessione presentata in data 31/12/2007 e registrata al protocollo PG200817777 del 18/01/2008 con la quale il sig. Canducci ha confermato la richiesta di prelievo con richiesta di regolare concessione e la successiva rinuncia presentata in data 22/03/2016 e registrata al protocollo PG/2016/202970 con la quale in sig. Canducci ha rinunciato alla concessione;
- la domanda presentata in data 22/03/2016 registrata al protocollo PG/2016/202984 in paridata, con la quale la Ditta Individuale CANDUCCI MARGHERITA C.F. CNDMGH84M69C573A P.I. 04234460042, con sede in via Scodella n° 380 cap. 47039 in Comune di Savignano Sul Rubicone (FC), a firma del legale rappresentante Canducci Margherita, ha presentato domanda di subentro nella richiesta di concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale di prelievo dal fiume Rubicone sponda dx in località Ribano del Comune di Savignano sul Rubicone (FC);
- la documentazione presentata a corredo della domanda da cui risulta che:
  1. il prelievo richiesto è mediante pompa Caprari mec A1/50 con potenza 18 Kw e portata massima e portata media di 0,08 l/s;
  2. la quantità d'acqua richiesta è pari a mc/annui 420 complessivi per i mesi da giugno a settembre;
- il prelievo dal fiume Rubicone sponda dx in località Ribano del Comune di Savignano sul Rubicone (FC) su terreno distinto nel NCT di detto comune al foglio n. 20 antistante il mappale n. 433;
- non sono disponibili, nelle vicinanze, fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente;

PRESO ATTO:

- che è stato versato, in data 14/05/2007 l'importo pari ad € 86,00 a titolo di spese relative all'espletamento dell'istruttoria;
- la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta e non rientra nel campo di applicazione del DPR 20 ottobre 1998 n. 447, art. 1, comma 1 e della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;

CONSIDERATO che il prelievo richiesto è assoggettato al procedimento di concessione semplificata, art. 36 del Regolamento Regionale n. 41/2001;

PRESO ATTO:

- della nota n. 293 del 04/07/2016 assunta a protocollo col n. PGFC/2016/9975 del 05/07/2016 con la quale l'Autorità di Bacino Fiumi Romagnoli esprime parere favorevole alla richiesta di concessione, "**con prescrizione di rilascio di un deflusso minimo vitale DMV pari a 0,0190 mc/secondo** calcolato con ponderazione areale per il punto di prelievo"
- della nota n. 12186/CES/3501 del 04/05/2016 assunta a protocollo col n. PGFC/2016/7087 del 11/05/2016 con la quale Il Consorzio di Bonifica della Romagna "*dichiara, per quanto di competenza, che il fondo ubicato nel Comune di Savignano sul Rubicone (FC) al foglio 20 particella 433 NON ricade all'interno di alcun comprensorio irriguo in pressione*";

RITENUTO che, sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita, la concessione possa essere rilasciata ai sensi dell'art. 36 comma 1 lett. b) del RR 41/2001 ad uso irriguo/agricolo;

CONSIDERATO che ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone, la destinazione d'uso della richiesta concessione rientra nell'uso irriguo/agricolo;

#### D E T E R M I N A

per le motivazioni esposte in premessa:

1. di rilasciare alla Ditta CANDUCCI MARGHERITA C.F. CNDMGH84M69C573A P.I. 04234460042 con sede in via Scodella n° 380 cap. 47039 in Comune di Savignano Sul Rubicone (FC), la concessione a derivare acqua pubblica superficiale dal fiume Rubicone sponda dx in località Ribano del Comune di Savignano sul Rubicone (FC);
2. di fissare la quantità d'acqua prelevabile pari alla portata massima/media di l/s 0,08 corrispondente ad un volume complessivo annuo di mc. 420 nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel Disciplinare di concessione;
3. di stabilire che la concessione sia rilasciata con decorrenza dalla data di rilascio del presente provvedimento per un massimo di 5 anni ai sensi art 36 comma 8 RR 41/2001 fino al **31/12/2020**;
4. di approvare il disciplinare di concessione parte integrante del presente atto e contenente obblighi, condizioni e prescrizioni per l'esercizio della derivazione;
5. di fissare, sulla base della normativa citata in premessa, il canone per la durata dell'intera concessione pari a **€ 41,00**, dando atto che tale canone dovrà essere versato anticipatamente, all'atto del ritiro del presente provvedimento;
6. di fissare pari a **€ 250,00** l'importo del deposito cauzionale per l'utilizzo della risorsa idrica, in base a quanto previsto dall'art.8 della L.R. 30 aprile 2015 n. 2, dando atto che il medesimo dovrà essere versato prima del ritiro del provvedimento di concessione e che verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia;
7. di dare atto che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
8. di dare atto che la Struttura competente, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 95, comma 5 del D.Lgs n. 152/06 e s.m. integrazioni nonché dall'art. 48 del R.R. n. 41/01;
9. di stabilire che il presente provvedimento avrà efficacia solo dopo la sottoscrizione e il ritiro dell'atto stesso da parte del concessionario;

- 10.** di dare atto che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia Romagna; che qualora il presente provvedimento sia soggetto a registrazione fiscale ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 questo debba essere fatto a cura del Concessionario entro il ventesimo giorno dalla data di avvenuta notifica del presente atto;
- 11.** di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico della Struttura e ne sarà consegnata al concessionario una copia conforme che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;
- 12.** di dare atto che la responsabile del procedimento è la Dr.ssa Donatella Eleonora Bandoli
- 13.** di rendere noto che il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi all'autorità giurisdizionale ordinaria ovvero, entro 60 giorni dalla ricezione, dinanzi all'autorità giurisdizionale amministrativa ai sensi del D.lgs. 2.7.2010 n. 104 art. 133 c. 1 b) e s.m..

Il Responsabile di Arpae  
*Area Coordinamento Rilascio Concessioni*  
**Dott. Giuseppe Bagni**



Arpae

Area Coordinamento Rilascio Concessioni

---

**DISCIPLINARE**

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale per uso irriguo con procedura semplificata dal fiume Rubicone località Ribano, richiesta dalla Ditta MARGHERITA CANDUCCI, C.F. CNDMGH84M69C573A P.I. 04234460042 - Procedimento n. FCPA3693.

**ART. 1**

**DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA, UBICAZIONE DEL PRELIEVO E DESTINAZIONE D'USO DELLO STESSO.**

Il prelievo di acqua superficiale dal fiume Rubicone avverrà mediante opere mobili ovvero pompa Caprari Mec A1/50 di potenza pari a 18 Kw e portata massima e portata media di 0,08 l/s. La quantità d'acqua concessa è pari a mc/annui 420 complessivi, per il periodo *fino a 31 dicembre 2020*.

Le opere di prelievo dal fiume Rubicone sono ubicate in Comune di Savignano sul Rubicone (FC) località Ribano, su terreno distinto nel NCT di detto comune al foglio n. 20 mappale n. 433 e con coordinate geografiche UTM\*32: X= 770875 Y= 886192.

La risorsa derivata sarà utilizzata per uso irriguo di frutteti di ciliegio, kaki, susino e albicocco.

**ART. 2**

**MODALITÀ DI PRELIEVO DELL'ACQUA DA DERIVARE**

Il prelievo dovrà essere esercitato con le seguenti modalità:

- **portata massima complessiva di prelievo l/s 0,08;**
- **volume massimo complessivo prelevabile fino al 31/12/2020 mc/annui 420,**
- **deflusso minimo vitale DMV da rilasciare in misura pari a 0,019 mc/s calcolato con ponderazione areale per il punto di prelievo.**

Il concessionario deve, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora venga reso noto, dalla Struttura concedente, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di categoria, il divieto di derivare acqua.

**ART. 3**

**OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI È ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE**

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un **Cartello identificativo**, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:

- titolare della concessione,

- numero della concessione,
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare entro 20 (venti) giorni dalla accertata mancanza, un nuovo cartello sostitutivo.

E' vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

Le opere di prelievo devono essere mantenute nelle condizioni di efficienza ed in buono stato e non possono essere modificate se non a seguito di regolare autorizzazione della Struttura concedente.

Il titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato dell'opera di presa nonché della sua manutenzione e sicurezza, affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. L' opera di presa non può essere abbandonata senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte; pertanto il concessionario è tenuto a comunicare alla Struttura concedente la cessazione d'uso dell'opera di presa entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché l'opera di presa non alteri la qualità ed il regime idraulico.

In ogni caso il concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D. lgs. n. 152/2006 e successive modifiche.

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo (ivi compresa la sostituzione della pompa e gli interventi di manutenzione) o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, alla Struttura concedente che valuterà se autorizzarla o meno.

#### **ART. 4**

##### **DURATA/DECADENZA/REVOCA DELLA CONCESSIONE**

La concessione, ai sensi della è **rilasciata fino al 31 dicembre 2020**, fatti salvi il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta, e la facoltà della Struttura concedente di dichiarare la decadenza della concessione ai sensi dell'art. 32 del R.R. 41/01 o di revocarla anticipatamente al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse o qualora in futuro siano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso della Struttura dà luogo a decadenza della concessione.

La destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a terzi comportano la decadenza della concessione a norma dell'art.32 del Regolamento Regionale 41/2001.

La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

Il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dalla Struttura concedente.

#### **ART. 5**

##### **CANONE DELLA CONCESSIONE**

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante, il canone annuo anche se non faccia uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del secondo comma, dell'art. 34 del Regolamento Regionale n. 41/01, nel qual

caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/01, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo. Detto canone è soggetto ad aumenti in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice ISTAT ed a modifiche introdotte da successive disposizioni normative.

## **ART. 6**

### **DEPOSITO CAUZIONALE**

L'importo della cauzione, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 nella misura di 250 euro.

Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario e verificato il rispetto di tutti gli obblighi di cui in concessione.

La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del TU n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

## **ART. 7**

### **RINNOVO**

Nel caso in cui, al termine della concessione, persistano i fini della derivazione, il concessionario **dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza della concessione**, ai sensi del R.R. 41/2001 e **quindi entro il 31/12/2020**.

In caso di mancato rinnovo, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dal Servizio concedente.

## **ART.8**

### **SANZIONI**

Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti da altre leggi vigenti, il titolare della presente concessione: - è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della L.R. 3/1999 e ss.mm. e integrazioni, per mancato rispetto, grave o reiterato, delle condizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel disciplinare di concessione.

## **ART. 9**

### **OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI**

Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica, e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa al prelievo e al suo utilizzo, ovvero il concessionario è tenuto a verificare il rispetto dei vincoli ambientali e territoriali esistenti, e della normativa esistente anche in materia di edilizia, di urbanistica e territoriale, ed è tenuto altresì a richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie per la realizzazione delle opere di prelievo e per l'utilizzo dell'acqua.

E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**